

TI_GERICHTE 12.2002.38 vom 25. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.38

FR: TI_GERICHTE 12.2002.38 du 25 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.38 del 25 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel caso concreto è necessario esaminare se risultano adempiuti i presupposti sanciti dall'art. 5 cifra 5 della Convenzione di Lugano, ratificata sia dalla Svizzera sia dall'Irlanda, paese in cui ha sede la _____, nonché dall'Italia, paese di sede della ditta attrice. Questa norma stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente - davanti al giudice del luogo territorialmente competente - qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale (Donzallaz , La Convention de Lugano, Berna 1996-1998, n. 1063 s.) . La nozione di succursale ai sensi della Convenzione di Lugano ha carattere autonomo e non dipende dall'iscrizione nel Registro di Commercio svizzero (Donzallaz , op. cit., n. 5280 ss. e 5337): essa presuppone l'esistenza di due entità materiali, una principale e l'altra accessoria. La seconda deve rappresentare un prolungamento decentralizzato della prima e rimanere pertanto dipendente dall'entità principale. D'altro canto, la succursale deve però disporre di una autonomia parziale che le consenta di concludere dei contratti e di procedere alla loro esecuzione. Inoltre, l'attività svolta deve rivestire una certa importanza e continuità (Donzallaz , op. cit., n. 5297 ss. e 5358 ss.; Gaudemet-Tallon , Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 147 ss.; Kropholler , Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 92 ad art. 5 cifra 5 CL; Schwander , Gerichtszuständigkeiten im Lugano-Übereinkommen, in: Das Lugano-Übereinkommen, S. Gallo 1990, pag. 76, DTF 117 II 87 e DTF 108 II 124, consid. 1). Per quanto riguarda la competenza stabilita dall'art. 5 cifra 5 CL occorre "evidentemente, perché vi sia competenza del giudice del luogo della succursale, che l'oggetto della controversia riguardi l'esercizio della succursale" (Brogginì , La Convenzione di Lugano: Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, in: La Convenzione di Lugano – temi scelti e prime esperienze; ed. CFPG, Lugano 1992, pag. 31; Donzallaz , op. cit., n. 5358 e 5363). In tal modo viene quindi previsto un foro - quello della succursale - che da un lato garantisce una maggiore connessione e prossimità del giudice rispetto alla vertenza da decidere e dall'altro facilita l'accesso ai tribunali alla parte attrice: questa impostazione ha come scopo di ottenere una migliore amministrazione della giustizia (Kropholler , op. cit., n. 88 ad art. 5 CL; Donzallaz , op. cit., n. 4269 ss., 5363 e 5274 ss., con ulteriori riferimenti dottrinali e in particolare Lando , La mission de la Cour et le système de la Convention de Bruxelles, in: Compétence judiciaire et exécution des jugements en Europe, Bruxelles 1993, pag. 28 s.; v. anche Brogginì , La Convenzione di Lugano: Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, ed. CFPG, Lugano

1992, nota n. 60 a pag. 27 e pag. 31). Naturalmente è la società principale a essere convenuta al foro della succursale, essendo quest'ultima priva di personalità giuridica (DTF 120 III 13; Donzallaz , La Convention de Lugano, n. 5306).

E. 2

A giusta ragione, il Pretore è giunto alla conclusione che la _____ disponeva di una succursale a _____ e che quindi, in linea di principio, alla fattispecie tornava applicabile l'art. 5 cifra 5 CL. In effetti, la parte appellante ha fin dall'inizio instaurato i propri rapporti commerciali con la succursale di _____ della _____. I fondatori della _____, _____ e _____, detenevano un pacchetto azionario del 25% ciascuno ed erano entrambi domiciliati a _____ (IF _____, ad 3, pag. 2 e ad 16, pag. 5; IF _____, ad 1, pag. 6, ad 3, pag. 6 e ad 7 e 8, pag. 6, ad 16, pag. 9). _____ aveva diritto di firma individuale per disporre delle somme depositate sui conti luganesi ed era amministratrice della _____ (v. verbale teste _____, pag. 3; IF _____, ad 8, pag. 6; IF _____, ad 12, pag. 3). A _____, la _____ disponeva di uffici propri, a partire dai quali veniva svolta un'intensa attività commerciale, segnatamente con la _____. Inoltre, la società appellata utilizzava unicamente una carta intestata che recava solo l'indirizzo postale e i numeri di telefono di _____ (v. DTF 126 II 78). La succursale luganese della _____ aveva a _____ anche una casella postale, che secondo l'amministratrice _____ è rimasta attuale fino a "un anno o un anno e mezzo" dalla data del suo interrogatorio formale del 10 luglio 2001 (IF _____, ad 12, pag. 8; IF _____, ad 14, pag. 4; v. doc. AI). La _____ ha sempre e solo avuto contatti con gli uffici della _____ di _____, rispettivamente con _____ della _____ di _____, ma mai con la sede di _____ (doc. B, W, Y, Z, AA, AB, AC, AI, 2 – 6, 9, 17; IF _____, ad 13, pag. 9; IF _____, ad 12, pag. 3). Dall'ufficio di _____ venivano condotti gli affari e partivano le ordinazioni destinate alla _____; allo stesso ufficio giungevano direttamente tutte le ordinazioni della _____ (v. verbale teste _____, pag. 2). A _____ pervenivano le fatture a carico della _____, avvenivano fatturazioni e pagamenti a terzi; _____ provvedeva a registrare le fatture e ad apporvi il timbro con la dicitura "registrato" (v. verbale teste _____, pag. 3; IF _____, ad 12, pag. 8; doc. 13-16). Un ulteriore elemento che conferma l'effettiva esistenza della succursale di _____ consiste nel fatto che la parte appellata disponeva di personale proprio, e meglio la segretaria _____ (impiegata al 50%; DTF 126 II 75, consid. 5b/cc e DTF 108 II 127; v. verbale teste _____, pag. 1). Quest'ultima redigeva e sottoscriveva la corrispondenza sociale inviata all'appellante o a terzi (v. plico di cui al doc. 2, 4, 15, 17; verbale teste _____, pag. 3 s.; IF _____, ad 12, pag. 8 e 15, pag. 9; IF _____, ad 12, pag. 3). Inoltre, da _____ venivano gestiti due conti bancari presso due istituti di credito di _____, la _____ e la _____; tramite questi due conti venivano effettuati tutti i pagamento relativi alla rapporto commerciale con la _____, con la _____ e con altri clienti (v. verbale teste _____, pag. 2 s.; IF _____, ad 12, pag. 8; IF _____, ad 12, pag. 3; doc. 4, 19; sub cartelletta I. richiamo da _____: chiusura di questo conto il 18.1.1999; v. DTF 126 II 78). Infine si rileva che tutta la documentazione versata agli atti, prescindendo dall'estratto del registro di commercio irlandese (doc. AG e AH), è redatta in lingua italiana. Di conseguenza, i presupposti sanciti dalla Convenzione di Lugano riguardanti l'esistenza di una succursale di una società sono senz'altro adempiuti.

E. 3

Il Pretore ha però negato la propria competenza asserendo che alla data dell'introduzione della petizione (29 novembre 1999), la _____ non avrebbe più esercitato alcuna attività a _____ e inoltre, nel corso dell'istruttoria, sarebbe emerso che vi era intenzione di porre la stessa società in liquidazione. Di conseguenza, al momento della creazione della litispendenza, sarebbe venuto a mancare il presupposto dell'esistenza di una sede, rispettivamente del luogo della stabile organizzazione costituente una succursale e quindi l'azione non poteva essere proposta al foro di _____. Innanzitutto si rileva che _____ ha asserito che "a fine 1998/inizio 1999 la ditta ha cessato l'attività e si aspetta di metterla in liquidazione" (IF _____, ad

E. 8

in fine, pag. 6). Ne discende che ancora il 10 luglio 2001, data dell'interrogatorio formale di _____, la _____ non era ancora stata posta in liquidazione. Del resto, la stessa parte appellata ha espressamente ammesso questa circostanza adducendo che "fino alla chiusura della presente vertenza, la società non può essere chiusa" (v. osservazioni all'appello 20 marzo 2002, ad 2, pag. 6). Tra l'altro, l'affermazione di _____ quo alla cessazione dell'attività rappresenta una mera allegazione di parte di natura indiziaria che deve essere suffragata da ulteriori indizi di segno convergente per costituire una valida prova di un fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 764, pag. 654 e m. 12 ad art. 90 CPC). Quanto asserito da _____ non concorda con la documentazione bancaria versata agli atti, dalla quale è invece emerso che sul conto ordinario n. _____ intestato alla _____ presso la _____ di _____ sono avvenute rilevanti movimentazioni di valuta ancora a fine 1999 (1. luglio, 30 settembre, 5 ottobre, 21 e 28 dicembre 1999), nel 2000 (2 febbraio, 30 marzo, 28 giugno, con entrate e uscite superiori a 200 mio di lire e con un saldo attivo pari a 105'027'840 mio di lire) e nel 2001 (29 gennaio e 2 febbraio con girate superiori a 100 mio di lire). Questo significa che dopo il 1998 una certa attività veniva ancora svolta dalla succursale di _____ della _____ (la quale nel 2001 disponeva di un capitale superiore a 100 milioni di lire, v. doc. 19). Si osserva che tutti gli estratti conti della _____ sono stati inviati alla parte appellata alla casella postale _____ di _____ e ciò fino alla chiusura del conto avvenuta il 31 marzo 2001 (v. doc. 19). Anche lo scritto del 19 ottobre 1998 della _____ di _____ rappresenta una mera allegazione di parte e senza averne dubbio la _____ vi ha dato seguito al fine di percorrere tutte le strade possibili per ottenere il pagamento delle fatture emesse a carico della _____ (doc. Z; del resto, la rappresentanza della _____ non è stata accettata neppure dalla _____ di _____ di _____, v. doc. 6). Di conseguenza non si può seguire il ragionamento del Pretore secondo il quale al momento dell'introduzione dell'azione, il 29 novembre 1999, la succursale della _____ non svolgeva un'attività tale da creare un foro a _____. Ne discende pertanto la competenza del tribunale al foro della succursale di _____ della _____ ai sensi dell'art. 5 cifra 5 CL. 4. Torna conto infine valutare ulteriormente il presupposto dell'esistenza della succursale di una società principale per rapporto alla durata dell'azione giudiziaria. Infatti, nel caso concreto, dagli atti di causa emerge che dopo il mese di marzo 2001 la succursale di _____ della _____ non ha più esplicitato attività di sorta. Il suddetto requisito sembrerebbe quindi essere svanito pendente causa. In primo luogo, a mente di questa Camera - e di una buona parte della dottrina dominante - nel caso i presupposti dell'esistenza della sede o della succursale

dovessero scomparire pendente causa, subentra il principio della perpetuatio fori (Schwander , op. cit., pag. 68, Kropholler , op. cit., n. 14 ad vor art. 2 CL e nota n. 17 con ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, n. 15 in fine ad vor art. 2 CL). In secondo luogo, elemento ancora più importante, è necessario tenere in considerazione il fatto che l'art. 5 cifra 5 CL non menziona il presupposto temporale dell'esistenza della succursale al momento della creazione della litispendenza o successivamente (per l'interpretazione dei trattati internazionali v. DTF 121 III 336). Infatti, l'art. 5 cifra 5 CL stabilisce un chiaro elemento di "rattachement" alla fattispecie, e meglio il requisito dell'esistenza di una connessione tra l'attività svolta dalla succursale e la vertenza sulla quale il giudice è chiamato a decidere (Donzallaz , op.cit., n. 1065 ss.; Brogginì , La Convenzione di Lugano: Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, ed. CFPG, Lugano 1992, pag. 23 e 26-32 e nota a piè di pagina n. 60; Brogginì , Problèmes particuliers concernant les règles de compétence de la Convention de Lugano, in: L'espace judiciaire européen, Cedidac 21, Losanna 1992, pag. 38 e 41 s.; Schwander , Gerichts-zuständigkeiten im Lugano-Übereinkommen, in: Das Lugano-Übereinkommen, S. Gallo 1990, pag. 68 e 76; Kropholler , op. cit., 7. ed., Heidelberg 2002, n. 12ss. ad vor art. 2 CL). In tal modo, secondo Brogginì (Brogginì , Problèmes particuliers concernant les règles de compétence de la Convention de Lugano, Cedidac 21, Losanna 1992, pag. 41 s.) "ce principe permet d'obtenir les mêmes résultats pratiques tout en respectant la notion "stricte" de siège statutaire: il suffit de considérer le lieu ou se trouve le "centre effectif", le lieu de l'administration etc., comme une succursale ou un établissement". Si rileva inoltre che il presupposto dell'esistenza della sede societaria al momento della creazione della litispendenza (o successivamente) viene analizzato in dottrina unicamente in relazione al principio generale sancito dall'art. 2 CL. Al contrario, come già esposto, nell'ambito dei fori alternativi o facoltativi come l'art. 5 CL, sono elencati altri e diversi elementi di "rattachement". A mente di questa Camera, è quindi sufficiente che la vertenza derivi dall'esercizio di una succursale e che quindi si ravveda nella fattispecie l'elemento della "Betriebsbezogenheit" (Schwander , Gerichtszuständigkeiten im Lugano-Übereinkommen, in: Das Lugano-Übereinkommen, S. Gallo 1990, pag. 76, Brogginì , La Convenzione di Lugano: Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, ed. CFPG, Lugano 1992, pag. 26-32; Kropholler , op. cit., n. 88, 91 ss. e 97 ss. ad art. 5 CL). 5. Per tutti i motivi suesposti si deve concludere che il Pretore del Distretto di Lugano è competente a decidere nel merito della vertenza. L'eccezione sollevata dalla _____ non merita protezione e deve quindi essere respinta. L'appello della _____ viene pertanto accolto, mentre spese e ripetibili seguono la soccombenza. Entrambe le parti sono concordi di rinviare la causa al Pretore per l'emanazione di un nuovo giudizio di merito (appello 11.2.2002, pto. 5, pag. 13; osservazioni all'appello 20.3.2002, ad 5, pag. 10). La causa viene quindi ritornata al Giudice di prime cure affinché sia esaminato e deciso il merito della fattispecie (v. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 326 CPC). Per i quali motivi pronuncia: 1. L'appello

E. 11

febbraio 2002 della _____ è accolto. Di conseguenza: § L'eccezione di incompetenza della Pretura del Distretto di Lugano per mancanza di foro sollevata dalla _____ è respinta. §§ La sentenza 28 dicembre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano è annullata. §§§ La causa è rinviata al giudice di prima istanza per la decisione sul merito. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) taxa di giustizia _____ fr. 950.-- b) spese _____ fr. 50.--

totale fr. 1'000.-- sono poste a carico della parte
appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili. 3.
Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2. Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.